



TRIBUNALE DI MILANO

OTTAVA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 1760 DELL'ANNO 2011

TRA

GAREGNANO IMM.RE SRL (C.F. 04927080152), con il patrocinio dell'avv. CICOGNA SALVATORE e dell'avv.

attore o ricorrente

E

DANIELE RUGGERI (C.F. RGGDNL92E19I690U), con il patrocinio dell'avv. PLATI CLAUDIO VINCENZO e dell'avv. DANIELE DONATO (DNLDNT45H17F205I) VIA TARCHETTI, 1 20121 MILANO ;

convenuto o resistente

MAIA CHOULIKINA VLADIMIROVNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PLATI CLAUDIO VINCENZO e dell'avv. DANIELE DONATO (DNLDNT45H17F205I) VIA TARCHETTI, 1 20121 MILANO ;

convenuto o resistente

ALESSANDRO RUGGERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.

convenuto o resistente

Oggi 14/12/2012 15.35 innanzi al giudice dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO, sono comparsi:

Per la parte attrice l'avv. CICOGNA SALVATORE

Per parte convenuta: l'avv. PLATI CLAUDIO VINCENZO e Avv. Trudi in sost. di DANIELE DONATO (DNLDNT45H17F205I) VIA TARCHETTI, 1 20121 MILANO

è altresì presente ai fini dello svolgimento della pratica forense la dott.ssa Sara Rendano

Le parti discutono oralmente la controversia, parte opposta si riporta agli atti ed in particolare all'eccezione preliminare; parte opponente si riporta agli atti compresa le istanze istruttorie e in particolare precisa con riguardo all'eccezione preliminare di arbitrato osserva che la clausola arbitrale nella specie comprende solo le controversie tra soci di società a e quindi ne sono escluse quelle tra gli ex soci e la società; in particolare una parte del credito iscritto a titolo di finanziamento soci sarebbe in realtà stato versato dal de cuius quando non era socio pertanto in relazione a questa parte la controversia non sarebbe coperta dalla clausola arbitrale; controparte replica che la stessa parte ricorrente ha dedotto quale causa petendi un finanziamento soci, quindi, alla luce della riduzione della stessa parte reputa che la causa sia coperta dalla clausola arbitrale; parte opposta a sua volta replica che la natura non di finanziamento soci ma di finanziamento tout court della somma dovuta dalla società al signor Ruggeri deriverebbe dalle stesse affermazioni di parte opponente; parte opponente replica che nel proprio atto difensivo ha dedotto che la somma erogata alla società successivamente alla cessazione della qualità di socio del signor Ruggeri proveniva non dal signor Ruggeri ma da un conto cointestato ai tre soggetti padre e due figli e che è stato appostato come finanziamento soci proprio perché detta somma veniva in realtà erogata non dal signor Ruggeri si dà i due figli pertanto la propria deduzione che oggi invoca controparte era funzionale a dimostrare che per una parte della somma era insussistente il titolo essendo il finanziamento stato erogato come finanziamento soci esclusivamente le due figli che erano soci da società Il giudice dichiara chiusa la discussione.

Il Giudice

dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Milano

OTTAVA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **1760/2011 R.G.** promossa da:

GAREGNANO IMM.RE SRL (C.F.04927080152), con il patrocinio dell'avv. CICOGNA SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliat in VIA CALDARA N. 20 20122 MILANO , presso

attore

contro

DANIELE RUGGERI (C.F. RGGDNL92E19I690U), con il patrocinio dell'avv. PLATI CLAUDIO VINCENZO e dell'avv. DANIELE DONATO (DNLDNT45H17F205I) VIA TARCHETTI, 1 20121 MILANO ; , elettivamente domiciliat in VIA IGINIO UGO TARCHETTI, 1 20121 MILANO , presso

convenuto

MAIA CHOULIKINA VLADIMIROVNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PLATI CLAUDIO VINCENZO e dell'avv. DANIELE DONATO (DNLDNT45H17F205I) VIA TARCHETTI, 1 20121 MILANO ; , elettivamente domiciliat in VIA IGINIO UGO TARCHETTI, 1 20121 MILANO , presso

convenuto

ALESSANDRO RUGGERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliat in , presso

convenuto

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del , che qui si intendono richiamate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società **Garegnano Immobiliare s.r.l.** si è opposta al decreto ingiuntivo n. 39405/10 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.11.2010 su ricorso dei signori Daniele Ruggeri e Alessandro Ruggeri (quest'ultimo rappresentato dalla madre, Vladimirovna Maia Choulikina, in qualità di esercente la potestà), in forza di successione *mortis causa* in un credito derivante da finanziamento soci verso la società opponente, per l'importo di euro **300.333,33** oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.

Poiché la causa risultava essere iscritta due volte a ruolo (RG 1760/2011 e RG 1992/2011) il Giudice all'udienza del 14.6.2011 ha disposto la riunione al procedimento RG 1760/2011 del procedimento RG 1992/2011.

L'opponente ha preliminarmente eccepito l'improponibilità dell'azione giudiziaria esercitata dai ricorrenti, stante l'esistenza di una clausola compromissoria in arbitrato irrituale, prevista dall'art.27 dello Statuto della Garegnano Immobiliare

La società Garegnano Immobiliare ha poi dedotto

- che eredi legittimi del titolare del diritto al rimborso sarebbero, oltre che agli oppositi, anche la moglie e gli altri due figli del *de cuius*, ossia la signora Vladimirovna Maia Choulikina e i signori Claudio Ruggeri e Fiorenza Ruggeri;
- che fra gli eredi legittimi del titolare del diritto al rimborso sarebbe sorta una comunione ereditaria, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio;
- che il credito vantato dagli oppositi, in relazione alle somme appostate fino al 2.12.2005 (data di notifica del decreto ingiuntivo), si sarebbe prescritto ex art. 2949 cod. civ.;
- che l'importo del credito vantato dagli oppositi dovrebbe essere ridotto in considerazione della circostanza che una parte del finanziamento non sarebbe stato erogato dal *de cuius*;
- che il finanziamento soci non sarebbe rimborsabile in quanto si tratterebbe di credito postergato (ex art. 2467 c.c.) , tenuto conto che sarebbe stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione della società;
- che gli oppositi non avrebbero specificato la quota di spettanza dell'eventuale credito, formulando la domanda come se fossero creditori solidali, non consentendo all'opponente di individuare esattamente il destinatario della prestazione.

Alla luce dei fatti esposti l'opponente ha chiesto, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto.

*

I signori **Daniele Ruggeri** e **Alessandro Ruggeri**, convenuti oppositi, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la condanna dell'opponente per lite temeraria.

In particolare hanno dedotto

- che il credito vantato sarebbe provato dalle scritture contabili prodotte;
- che la clausola arbitrale non si applicherebbe perché la stessa opponente avrebbe asserito che alla data del finanziamento il *de cuius* non era più socio, pertanto la controversia non potrebbe essere deferita ad arbitri in quanto non concernerebbe rapporti tra socio e società;
- che non sussisterebbe alcuna necessità di integrare il contraddittorio in quanto tra gli eredi non sussisterebbe un litis consorzio necessario, come previsto dalla sentenza Cass. S.U. 24657/2007;
- che non sarebbe maturata alcuna prescrizione in quanto troverebbe applicazione l'ordinaria disciplina civilistica, anziché la previsione di cui all'art.2947 cod. civ.;
- che non vi sarebbero ragioni per postergare i crediti vantati dagli oppositi;

- che gli opposti nel ricorso per ingiunzione avrebbero specificato le quote di credito spettanti ai medesimi in base alla successione legittima *ab intestato*;

*

Il Giudice, con ordinanza del 5.10.2012, ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio stante la mancata sussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario, e ritenuto il carattere assorbente dell'eccezione di arbitrato, ha fissato udienza di precisazione della conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., alla luce del combinato disposto degli artt. 80 bis disp. attuazione c.p.c., 183, VII, comma c.p.c. e 187 c.p.c., che consentono al Giudice, già alla prima udienza di comparizione, di rimettere le parti al collegio, respingendo la concessione dei termini per le memorie istruttorie ex art.183, VI comma, c.p.c., laddove ritenga la causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ravvisandosi la *ratio* delle disposizioni invocate nell'evitare l'inutile dispendio di attività difensiva delle parti.

All'esito il Giudice pronuncia sentenza dando lettura della motivazione.

*

Risulta assorbente la circostanza che il rapporto giuridico dedotto dai ricorrenti riguarda il credito vantato verso la società dagli eredi in ragione di un finanziamento soci caduto in successione ereditaria (cfr pag.2 del ricorso); la controversia perciò riguarda un titolo ricompreso nell'ambito della clausola compromissoria prevista dall'art.27 dello Statuto della società opponente Garegnano Immobiliare s.r.l. Detta clausola reca testualmente: "*ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili in arbitri, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società....*"

La suddetta clausola compromissoria si applica anche ai signori Daniele Ruggeri e Alessandro Ruggeri, che hanno acquisito la titolarità di una quota del finanziamento soci in seguito a successione mortis causa del precedente titolare, il signor Stefano Ruggeri.

Gli opposti, infatti, in quanto eredi universali, sono subentrati in tutti i rapporti che non essendo *intuitu personae* sono sopravvissuti alla morte dell'originario titolare, pertanto la clausola compromissoria viene ad esplicare automaticamente i propri effetti anche nei loro confronti, senza che sia necessario alcun atto di accettazione dei medesimi. (Cfr. Cass. 1982/3784).

Non vi sono dubbi, poi sul fatto che il **titolo** dedotto nel presente giudizio, ossia il finanziamento soci, integri un rapporto sociale, così come richiesto per l'operatività della clausola compromissoria.

Si tratta di un finanziamento certamente soggetto ad una peculiare disciplina (quella prevista dall'art.2467 cod. civ.), che tiene conto della qualità di socio del soggetto finanziatore e della situazione patrimoniale della società al momento in cui il finanziamento è stato erogato, la cognizione sulla cui applicazione è, però, devoluta all'arbitro; così come è devoluta all'arbitro la contestazione di parte opponente relativa alla prescrizione e al fatto che una parte del finanziamento iscritto sia stato erogato non dal defunto sig. Ruggeri bensì dai figli Claudio e Fiorenza (essendo questa - invero - la difesa di parte opposta ,che non ha dichiarato che il sig. Ruggeri ha finanziato la società dopo aver cessato la qualità di socio, bensì che il finanziamento successivamente pervenuto alla società sarebbe da imputare ai soli soci Claudio e Fiorenza Ruggeri, come si dovrebbe evincere dalla stessa iscrizione in bilancio); peraltro va sottolineato che sulla misura del finanziamento effettivamente erogato, e, quindi, sualla eventuale conseguente questione che una parte di tale finanziamento sia stata effettuata non dai soli fratelli Ruggeri ma anche dal de cuius che però non sarebbe stato più socio all'epoca dei fatti, deve decidere l'arbitro cui appartiene la cognizione della controversia introdotta

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione proposta va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo emesso va dichiarato nullo in quanto emesso dall'Autorità Giudiziaria nonostante la clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 52 65 del 4.3.2011)

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sez. VIII civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così decide:

1. accoglie l'opposizione proposta dalla società Garegnano Immobiliare s.r.l. e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 39405/10 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.11.2010 su ricorso dei signori Daniele Ruggeri e Alessandro Ruggeri ;
2. condanna i signori Daniele Ruggeri e Alessandro Ruggeri in solido al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di Garegnano Immobiliare s.r.l. liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre C.P.A e IVA come per legge

Milano, 30 ottobre 2012

il Giudice

dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO